



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 –

e-mail polizia.locale@comune.valsolda.co.it

Pec comune.valsolda@halleycert.it

C.F. / P.I. 00598360139

Ordinanza n° **02/22**

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero " Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; ed inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Preso atto dell'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria competente, la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani;

Considerato indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento per la tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che a titolo difensivo, e rilevato che l'Amministrazione Comunale provvede alla esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari anche interventi su aree private a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto gli artt. 50 c. 5, 54 e 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. N. 112 del 31/03/1998;

ORDINA

1. A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione** della presente ordinanza e, comunque, **entro il 28 febbraio di ogni anno** tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita ovvero:

- Pino nero (*Pinus nigra*)
- Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
- Pino domestico (*Pinus Pinea*)
- Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
- Varie specie di cedro (*Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica*)
- Larice (*Larix decidua*)

2. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate.

Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica.

AVVISA

Le spese per gli interventi sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

E' fatto assoluto divieto depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire gli stessi alla smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana.

DEMANDA

- A tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di curare l'osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- Nei confronti dei trasgressori inadempienti alle disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicherà, qualora il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

La presente sostituisce e revoca ogni precedente ordinanza in merito;

Che il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

che, contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa:

- **Proporre ricorso**, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia ai sensi del D.L.vo 2 luglio 2010 n° 104; ovvero
- **Proporre ricorso straordinario**, nel termine di 120 giorni, per motivi di legittimità al Capo dello Stato.



Il Sindaco
Laura Romagnolo